

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — Město Žamberk/ Finanční ředitelství v Hradci Králové, divenuto Odvolací finanční ředitelství

(Causa C-18/12) ⁽¹⁾

(Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 132, paragrafo 1, lettera m) — Esenzione — Prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport o dell'educazione fisica — Pratica di attività sportive in modo non organizzato e non sistematico — Parco acquatico comunale)

(2013/C 114/25)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: Město Žamberk

Convenuto: Finanční ředitelství v Hradci Králové, divenuto Odvolací finanční ředitelství

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Nejvyšší správní soud — Interpretazione dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Esenzioni — Prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport o dell'educazione fisica — Pratica occasionale e irregolare di attività sportive ricreative in un complesso balneare (acquapark) gestito dal Comune e dotato di impianti e attrezzature per tali attività

Dispositivo

- 1) L'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che attività sportive non organizzate, non sistematiche e non finalizzate alla partecipazione a competizioni sportive possono essere considerate pratica sportiva ai sensi di tale disposizione.
- 2) L'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE dev'essere interpretato nel senso che l'accesso ad un parco acquatico che metta a disposizione dei visitatori non solo installazioni per l'esercizio di attività sportive, ma anche altri tipi di attività distensive o ricreative può costituire una prestazione di servizi strettamente connessa con la pratica sportiva. È compito del giudice del rinvio stabilire se, alla luce degli elementi inter-

pretativi forniti dalla Corte nella presente sentenza e in considerazione delle particolari circostanze del procedimento principale, tale ipotesi ricorra nella specie.

⁽¹⁾ GU C 98 del 31.03.2012.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Ankenævnet for Uddannelsesstøtten — Danimarca) — LN/Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte

(Causa C-46/12) ⁽¹⁾

[Cittadinanza dell'Unione — Libera circolazione dei lavoratori — Principio della parità di trattamento — Articolo 45, paragrafo 2, TFUE — Regolamento (CEE) n. 1612/68 — Articolo 7, paragrafo 2 — Direttiva 2004/38/CE — Articolo 24, paragrafi 1 e 2 — Deroga al principio della parità di trattamento in relazione agli aiuti di mantenimento agli studi consistenti in borse di studio o prestiti — Cittadino dell'Unione che studia in uno Stato membro ospitante — Attività subordinata anteriore e posteriore all'inizio degli studi — Obiettivo principale dell'interessato al momento del suo ingresso nel territorio dello Stato membro ospitante — Incidenza sulla sua qualificazione come lavoratore e sul suo diritto a una borsa di studio]

(2013/C 114/26)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Ankenævnet for Uddannelsesstøtten

Parti

Ricorrente: LN

Convenuto: Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Ankenævnet for Uddannelsesstøtten — Interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77) — Parità di trattamento dei cittadini dell'Unione — Legislazione di uno Stato membro che prevede la possibilità per i cittadini dell'Unione di ricevere un aiuto di mantenimento agli studi quando sono lavoratori dipendenti o autonomi in detto Stato membro — Rigetto di una domanda di borsa di studi presentata